



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

SEZIONE

N° 4

REG.GENERALE

N° [REDACTED]

UDIENZA DEL

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI TARANTO

SEZIONE 4

15/04/2010

ore 15:00

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	TAGARIELLO	CARLO	Presidente e Relatore
<input type="checkbox"/>	CARUSO	LEONARDO	Giudice
<input type="checkbox"/>	DI PASTENA	GIUSEPPINA	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

SENTENZA

N°

745/4/11

PRONUNCIATA IL:

15/4/10

DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL

06/10/11

ha emesso la seguente

SENTENZA

Il Segretario

Il Segretario di Sezione
(Angelo PAGANO)

[Signature]



- sul ricorso n° [REDACTED]
depositato il 19/11/2009

- avverso INGIUNZIONE DI PAGAMENTO [REDACTED] TARSU/SMALT.RIF 2006
contro COMUNE DI MARUGGIO

proposto dal ricorrente:

[REDACTED] S.R.L.
[REDACTED] MARUGGIO TA

difeso da:
MONTANARO DOTT.VITO
C.SO UMBERTO,150 74100 TARANTO TA

terzi chiamati in causa:
SOGET SOCIETA' GESTIONE ENTRATE E TRIBUTI SPA PESCARA
VIA VENEZIA,49 65100 PESCARA PE

difeso da:
DE NICOLO AVV.ANNAMARIA
VIA ACCLAVIO,24 74100 TARANTO TA

SOGET SPA SPORTELLO DI MARUGGIO
VIA VITT.EMANUELE,41 74020 MARUGGIO TA

[REDACTED]

Con ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Taranto del 9.10.2009, inviato al COMUNE DI MARUGGIO, alla SOGET S.P.A. c/o il Comune di Maruggio e alla SOGET S.P.A. nella sua sede di PESCARA il 2.11.2009, ed iscritto a ruolo il 19.11.2009, [REDACTED] S.R.L., esercente l'attività di stabilimento balneare in Maruggio (Ta), località Campomarino, (cod. fisc. [REDACTED]), in persona dello amministratore unico sig. [REDACTED], nato a [REDACTED] e col patrocinio del dott. commercialista Vito Montanaro, si opponeva all'ingiunzione di pagamento n. [REDACTED] del 25.06.2009, notificata il 21.07.2009, di € [REDACTED] per TARSU, sanzioni ed interessi, per l'anno 2006.

Eccepiva la ricorrente una serie di vizi dell'atto impugnato :

- 
- inesistenza della notifica: manca l'indicazione dell'ufficiale giudiziario;
 - violazione dell'art. 72 del D.Lgs. n. 507/1993: i tributi di spettanza degli enti locali possono essere riscossi, tra l'altro, *"tramite i concessionari del servizio di riscossione che provvedono alla riscossione coattiva a mezzo ruolo"*, se non è specificato – come nella specie - alcunché nell'apposito regolamento di riscossione. La riscossione, dunque, avrebbe dovuto avvenire a mezzo ruolo e non per ingiunzione di pagamento;
 - carezza di motivazione: l'atto opposto non permetterebbe al contribuente di conoscere le ragioni che hanno determinato la richiesta del tributo;
 - violazione degli artt. 6, 7 e 12 dello Statuto del contribuente: in quanto non sarebbero stati allegati atti di riferimento e non sarebbe stato attuato alcun contraddittorio prima dell'atto.
 - omessa redazione e notifica dell'avviso di accertamento e degli altri atti prodromici: non è stato redatto alcun processo verbale, non è stato instaurato alcun contraddittorio e, soprattutto, non risulta notificato alcun prodromico atto di accertamento;
 - manifesta erroneità dei presupposti impositivi: la TARSU è un tributo dovuto in caso di produzione rifiuti, commisurato all'utilizzo del bene. Nel caso in questione, si tratta di uno stabilimento balneare che, per sua natura, ha un'apertura solo stagionale.
 - ulteriore eccezione di merito: il Comune di Maruggio non ha tenuto in considerazione il fatto che c'erano limitate aree lasciate nella disponibilità dello stabilimento balneare e, precisamente, l'Ente avrebbe dovuto tassare la superficie ridotta di mq.1.400
 - violazione dell'allora vigente art. 71 del D.Lgs. n. 507/1993: tale articolo prevedeva l'assoggettabilità alla TARSU, tenendo conto della potenzialità a produrre rifiuti in rapporto con il tempo di utilizzo delle aree tassate, mentre, il Comune non avrebbe considerato la stagionalità dello stabilimento;
 - violazione degli art. 65 e 66 del D.Lgs. n. 507/1993: non è stato indicato il criterio con cui è stata stabilita la capacità a produrre rifiuti, ma anzi si è estesa la tassazione anche ad aree scoperte;

- violazione degli artt. 3, 42, co. 3 e 53 della Costituzione: sarebbero stati violati i principi di uguaglianza e di capacità contributiva, in quanto avrebbero potuto essere colpiti altri cespiti patrimoniali di pari entità;

- violazione degli artt. 76 e 77 del D.Lgs. n. 507/1993 e degli artt. 5, 6 e 12 del D.Lgs. n. 472/1997: le sanzioni e gli interessi sarebbero stati illegittimamente applicati.

La [redacted] s.r.l. chiedeva pertanto che fosse dichiarata la nullità dell'atto impugnato, previa sospensione dell'esecutività dello stesso.

Con controdeduzioni del 14.01.2010 si costituiva in giudizio il COMUNE DI MARUGGIO, che contestava, punto per punto, i motivi di ricorso.

Circa la presunta mancata indicazione, nella notifica, dell'ufficiale giudiziario, riferiva come nelle notifiche a mezzo posta, la P.A. possa sostituirsi all'Uff. Giud., come autorizzata dall'art. 52, c. 6 del D.Lgs. 446/1997 e dall'art. 12 L. n. 890/1992.

Aggiungeva il Comune resistente che anche il sistema di riscossione doveva ritenersi corretto, perché la Giunta comunale, con propria deliberazione n. 96 del 13.06.2007, ai sensi dell'art. 3, co. 24, lett. a), del D.L. n. 203/2005, aveva disposto la proroga dell'incarico delle attività di riscossione alla SOGET s.p.a. fino al 31.12.2010.

Produceva documentazione per dimostrare che il Comune, ai sensi dell'art. 73 del D.Lgs. n. 507/1992, avesse inviato al ricorrente, il 19.01.2005, un invito all'esibizione o trasmissione di atti e/o documenti, con allegato questionario, a cui il ricorrente aveva adeguatamente risposto (prot. n. 1152 dell'1.2.2005), sì che, all'esito di tanto, l'Ente aveva notificato l'avviso di accertamento n. [redacted] del 24.10.2005 di [redacted] per omessa denuncia TARSU per l'anno 2004, a cui faceva seguito la notifica della cartella di pagamento n. [redacted] che era stata regolarmente pagata dal ricorrente.

Inoltre, chiariva come era stata tenuta in considerazione la natura della struttura, tant'è che era stata applicata la tariffa per "stabilimenti e cabine balneari", di gran lunga inferiore a quella prevista per le altre utenze non domestiche. A tale tariffa era stata, inoltre, applicata la riduzione del 20% sulla tassa annuale, considerato il carattere stagionale della struttura. Aggiungeva come anche l'arenile, l'area occupata dal bar e dalle cabine dovesse essere soggetti a tassazione, perché facenti parte strutturale dell'impianto..

Contestava, poi, la presunta illegittima applicazione di interessi e sanzioni, sostenendo come fossero stati applicati solo l'indennità di mora dovuta in caso di mancato pagamento nei termini previsti, e l'aggio esattoriale, ma non le sanzioni.

Il Comune di Maruggio chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso.

Con note difensive depositate il 27.01.2010 si costituiva in giudizio la SOGET s.p.a., col patrocinio dell'avv. Annamaria De Vicolò, che contestava le motivazioni addotte in ricorso, del quale chiedeva l'integrale rigetto.



All'udienza del 28.01.2010, la Commissione accoglieva l'istanza cautelare di sospensione dell'atto impugnato, con ordinanza n. 30/4/2010.

All'udienza dibattimentale del 15.04.2010, i procuratori delle parti discutevano ulteriormente la causa, riportandosi, infine, alle rispettive conclusioni rassegnate nei rispettivi scritti difensivi.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Commissione ritiene il ricorso parzialmente fondato e lo accoglie per quanto di ragione.

Vanno rigettati i motivi di doglianza in ordine ai presunti vizi di notifica e di emissione della ingiunzione, per le ragioni soprariportate, come espresse dalla difesa del Comune, in uno a quelle della SOGET s.p.a..

Uguualmente va rigettata l'eccezione del ricorrente in ordine alla presunta mancanza di motivazione nell'ingiunzione, così come vanno disattese le argomentazioni da lui addotte in ordine, genericamente, all'accertamento, al difetto di contraddittorio etc. Ed invero va sottolineato che la TARSU, (così come altre imposte : es. ICI) è un'imposta periodica, che si fonda però su di una medesima base (l'immobile a cui viene commisurata la produzione di rifiuti), per cui, una volta accertati inizialmente tali parametri, essa si perpetua di anno in anno, senza bisogno di ulteriori nuovi accertamenti, ma solo con l'onere, a carico del contribuente di dichiarare la cessazione e/o la variazione dell'attività (art. 64 L. n. 507 / 1993). Orbene il Comune ha dimostrato che per l'inizio dell'attività del complesso balneare [redacted] s.r.l. ricorrente, furono espletate in contraddittorio, tutte le attività di accertamento, tant'è che fu quest'ultima, che nella risposta al questionario del Comune, sottoscritta il 1.2.2005 dal legale rappresentante sig. Franco Lacarbonara (in atti), riferì che il punto di ristoro copriva un'area di mq. 18,50, mentre l'arenile interessato allo stabilimento e per il quale v'era la concessione demaniale, era esteso mq. 5.865. Deve quindi ritenersi acclarata la superficie di mq. 5.884, posta a base della tassazione. Non avendo la contribuente mai notiziato il Comune di variazioni sorte in tale consistenza strutturale, il Comune non aveva bisogno di operare alcun ulteriore accertamento, così come, alla luce di tanto, la motivazione espressa nell'ingiunzione ("*smaltimento rifiuti e trib. Prov. Per l'anno 2006*"), deve ritenersi del tutto esaustiva, per far intendere alla società debitrice la natura e l'entità della richiesta.

Va riconosciuto, però, che, avendo con la suddetta risposta al questionario, la contribuente riferito di aver iniziato l'attività il 6.8.2004, conseguentemente il Comune aveva limitato la sua pretesa ad € [redacted], pari solo a due bimestri di quell'anno [cfr. accertamento del Comune, con adesione del [redacted] del 25.11.2005, in atti, da cui si evince il seguente calcolo : € [redacted] (tariffa dell'epoca) x mq. 5.884 = [redacted], che ridotto del 20% per delibera comunale = [redacted], limitato a 2 bimestri e cioè diviso per 3 = [redacted]). Ed infatti la concessione demaniale era limitata al solo periodo estivo e persino con obbligo, al termine di tale periodo, di

smantellare tutte le strutture per ricondurre in pristino lo stato dei luoghi (arenile etc). La procedura di concessione sarebbe stata rinnovata di anno in anno, ma *ex novo*, tant'è che anche il Comune, al rimontaggio delle strutture, rilascia ogni anno nuovo certificato di agibilità. V'è agli atti documentazione in proposito. Ne consegue che, poiché la tassa è raggugiata al periodo di produzione dei rifiuti, e che questi sono prodotti solo per i mesi estivi, stante la cessazione – per legge e per concessione – dell'attività oltre tale tempo (un quadrimestre), essa va raggugiata a tale periodo, come del resto inizialmente, per il 2004, lo stesso Comune ha correttamente ritenuto di dover pretendere. Non ha pregio, dunque, l'argomento addotto dalla sua difesa, per cui la tassa è prevista "annua" e non può essere richiesta per periodi inferiori, perché, al contrario, dall'art. 64 si evince che solo la "la *commisurazione*" (e cioè il "parametro") della tassa è rapportata ad anno, ma che l'obbligo del pagamento è rapportato alla effettiva utenza, sia pure con il periodo minimo bimestrale. Poiché nella specie era ben noto al Comune (che rilasciava persino, di anno in anno, nuovi certificati di agibilità) come l'attività fosse solo limitata al quadrimestre estivo, esso avrebbe dovuto ridurre la sua pretesa ad un quadrimestre (esattamente come aveva fatto per il 2004, anche per il quale, altrimenti, se il periodo di tassazione fosse solo annuale, avrebbe dovuto pretendere l'importo dell'intero anno), e cioè alla terza parte di quanto richiesto, senza la necessità di espressa dichiarazione di cessazione dell'attività e poi ripresa nell'anno successivo, perché tale periodicità era nella legge e negli atti, oltre che nella prassi, ed era ben nota al Comune. Solo la definitiva cessazione avrebbe dovuto essere comunicata al Comune, ma per la cessazione definitiva dell'imposizione della tassa. Questa, dunque, va ridotta ad € [redacted] x mq 5.884 = [redacted] x 80% = [redacted] : 3) [redacted], a cui vanno aggiunti gli interessi di mora, e gli altri accessori (Addiz., Contr. Prov., aggio, ed altre spese).

Si ritiene equo compensare integralmente, tra le parti, le spese di giudizio.

P. Q. M.

La Commissione, definitivamente pronunciando, accoglie per quanto di ragione il ricorso e, per l'effetto, riduce la somma richiesta con l'ingiunzione impugnata per TARSU 2006 ad € [redacted] oltre accessori. Compensa integralmente tra le parti le spese del presente procedimento.

Taranto, 15.04.2010

IL PRESIDENTE ESTENSORE

